



24993/12

Aer

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/02/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. VINCENZO ROMIS

Dott. GIACOMO FOTI

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Dott. LUCA VITELLI CASELLA

- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
SENTENZA N. 273/2012
REGISTRO GENERALE
N. 2755/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) QUERCIA GIOVANNA N. IL 07/09/1930 *ni confronti*
2) TEDONE DARIO FRANCESCO N. IL 09/11/1984 * C/
di TANI

avverso la sentenza n. 1/2009 TRIB. SEZ. DIST. di RUVO DI PUGLIA,
del 03/02/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *P. Tronzo*
che ha concluso per

l'inammissibilit  del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Ritenuto in fatto.

-1- Tedone Dario Francesco è stato chiamato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Corato per rispondere del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato a Quercia Giovanna lesioni personali consistenti in "edema palpebrale marcato in od, con ecchimosi congiuntivale in od, dolenzia marcata, emorragia sottocongiuntivale in od, cefalea", con prognosi di giorni 8 s.c.

-2- Con sentenza del 3 maggio 2006, il giudice di pace ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto.

-3- Su impugnazione proposta dalla persona offesa, parte civile, Quercia Giovanna, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ha confermato la sentenza assolutoria pur mutandone la formula, avendo ritenuto che il fatto contestato non costituisce reato.

Nel ricostruire la vicenda, il giudice del gravame ha sostenuto che la Quercia ha riportato le richiamate lesioni perchè, trovandosi a camminare lungo un marciapiede cittadino, era stata colpita inavvertitamente al volto, in corrispondenza dell'occhio destro, dal dorso della mano di un giovane, identificato in Tedone Dario Francesco, che gesticolava nel conversare con altre tre persone.

Lo stesso giudice ha ritenuto di escludere la responsabilità del Tedone per quanto accaduto alla Quercia, non avendo riscontrato nella condotta dello stesso profili di colpa. Egli ha, in particolare, sostenuto che l'accompagnare con gesti della mano una conversazione è abitudine comune a molte persone e non integra una condotta violatrice di regole cautelari. Tale abitudine, ha soggiunto il giudice del merito, potrebbe assumere rilievo, in termini di violazione di una regola cautelare, solo ove, per la singolarità del contesto (sovraffollamento, ristrettezza dello spazio disponibile) o per la particolare concitazione o scompostezza dei movimenti, quel contegno divenga prevedibile fonte di pericolo per l'altrui incolumità.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene la ricorrente che il tribunale avrebbe erroneamente apprezzato le emergenze processuali ed avrebbe ommesso di apprezzarne altre ritenute significative in tesi d'accusa. Il Tedone, si sostiene nel ricorso, non aveva tenuto una condotta diligente, pur trovandosi in un frequentato ed angusto marciapiede cittadino, in un contesto, cioè, che avrebbe dovuto consigliargli di evitare gesti scomposti. Il giudicante, inoltre, non avrebbe compiutamente esaminato gli elementi probatori acquisiti e le dichiarazioni della persona offesa, né avrebbe argomentato in termini di prevedibilità e di evitabilità dell'evento.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato, essendo certamente sussistenti i vizi dedotti.

Occorre anzitutto premettere che non è oggetto di discussione la circostanza che la Quercia abbia ricevuto dal Tedone, presumibilmente preso dal fervore della discussione intrapresa con altre persone, un colpo al viso, infertole con il dorso della mano, né lo è la natura delle lesioni che il colpo ha procurato alla donna; di guisa l'esistenza di un danno alla stessa causato da un comportamento del Tedone, è fuori discussione. Ciò di cui si discute è solo la qualificazione, in termini giuridici, del gesto compiuto, certo inavvertitamente (neanche questo è oggetto di contestazione), dallo stesso Tedone.

Orbene, secondo l'argomentare del tribunale, nella condotta del Tedone non si ravviserebbero profili di colpa data la generale abitudine delle persone di conversare gesticolando con le mani. Osservazione che presenta evidenti estremi di illogicità anzitutto perchè, evidentemente, non è la generalizzata diffusione dei comportamenti a rendere lecita una condotta, essendo in ogni caso primario, nell'agire dell'uomo, il rispetto del principio del "neminem ledere". E dunque, l'abitudine di accompagnare con i gesti una conversazione, di

per sé certamente lecita, perde il carattere di liceità nel momento in cui essa, per le modalità che caratterizzano la gestualità e per il contesto in cui essa si manifesta, rappresenti una violazione delle ordinarie regole di prudenza e diligenza che, comunque ed in ogni caso, devono accompagnare qualsiasi comportamento umano. Di guisa che, ove nella richiamata abitudine si rinvenivano eccessi, atteggiamenti che violino le ordinarie regole di comportamento, di essi l'autore deve rispondere allorché dagli stessi sia ad altri derivato un danno.

Neanche il successivo argomentare del giudice di merito si presenta, a giudizio della Corte, improntato a criteri di coerenza logica. Egli invero, dopo avere esattamente premesso che il gesticolare, comportamento di per sé innocuo, assume rilievo in termini di violazione di regole cautelari allorché per la particolarità del contesto (sovraffollamento, ristrettezza dello spazio a disposizione) o per la concitazione o scompostezza dei movimenti, esso diventa prevedibile fonte di pericolo per l'altrui incolumità, è poi giunto a conclusioni che tali premesse contraddicono.

E' stato lo stesso giudice, invero, a ricordare che l'accesa conversazione del Tedone si svolgeva, su un ristretto marciapiede cittadino, tra lui ed altre tre persone. Circostanza che evidentemente realizza le prime condizioni indicate in premessa dal giudicante quali elementi idonei a rendere illecito il gesticolare, cioè la ristrettezza dello spazio a disposizione dei conversanti (un marciapiede) e l'affollamento del luogo, se è vero che su quello spazio ristretto si trovavano almeno cinque persone: i quattro conversanti e la persona offesa.

Ed è stato lo stesso giudice a fare riferimento ad un braccio del Tedone che si era "allargato" durante la conversazione, cioè ad un gesto a tutto braccio che, per avere colpito tanto duramente al volto la donna da provocarle le lesioni sopra descritte, non poteva che essere stato fortemente scomposto, oltre che incurante del luogo e della presenza dei passanti, tanto da avere reso persino inutile il prudente atteggiamento della Quercia, scesa dal marciapiede proprio per evitare il gruppo di conversanti.

Non coerente rispetto alle premesse e con quanto accertato e sostenuto nella stessa sentenza è, quindi, la indicazione del comportamento del Tedone come un innocuo "gesticolare con le mani per dar forza al discorso".

Non coerente, inoltre, si presenta la decisione impugnata anche rispetto alle primarie e più elementari regole di condotta alle quali ciascun cittadino deve improntare i propri comportamenti.

In realtà, la pubblica via non è il salotto di casa; di essa ciascuno ha il diritto di godere ma anche il dovere di lasciarne godere alla generalità dei cittadini, e dunque di rapportare il proprio comportamento al rispetto del diritto altrui. Ed è alla stregua di tali regole di comportamento che andava valutata la condotta del Tedone; anche attraverso l'approfondimento dei principi di prevedibilità e di evitabilità, che pure contribuiscono a tracciare la linea di demarcazione oltre la quale l'evento dannoso, pur involontariamente prodotto, deve essere addebitato all'agente a titolo di colpa.


La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata ai fini civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata ai fini civili e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Il Consigliere



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 GIU. 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TIBERIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text of the stamp.